

REGOLAMENTO (CEE) N. 2166/88 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 1988****recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1965/88 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1965/88 della Commissione, ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2102/88 ⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 22,83 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1965/88 è sostituito dall'importo di 29,33 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 5. 7. 1988, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 49.